



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del 23-05-23	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000).
Riferim. Prop. N.113 del 23-05-2023	

L'anno duemilaventitre, del giorno ventitre, del mese di maggio, alle ore 14.15 in Campofelice di Roccella nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Taravella Michela	SINDACO	P in videoconferenza
FICANO COSIMO	ASSESSORE	P in videoconferenza
Liuni Francesco Saverio	VICE SINDACO	P
Dolce Ignazio	ASSESSORE	P in videoconferenza

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **0**

Presiede il SINDACO, Avv. Michela Taravella.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, in videoconferenza Somma Salvatore.

Il SINDACO dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta comunale ad esaminare la proposta in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile n. 38 del 23.05.2023, ad oggetto: "Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.lgs. n. 267/2000);

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l'adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della l. r. n.48/91, come sostituito dall'art. 12 della l. r. n. 30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 – Approvare la superiore proposta di deliberazione n. 38 del 23.05.2023, ad oggetto: "Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.lgs. n. 267/2000)", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2 – Dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Provincia di Palermo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

Prop. N.113 del 23-05-2023	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000).
-------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

PREMESSO CHE:

1. nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha preso in esame le relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campofelice di Roccella (PA), con riguardo ai rendiconti finanziari degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e ai bilanci di previsione dei trienni 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022, nonché le misure correttive relative agli esercizi 2015 e 2016 e al bilancio di previsione del triennio 2016/2018.
2. la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.244/2022/PRSP del 20.12.2022 ha disposto, a seguito di produzione di documentazione e dell'adunanza del 20.12.2022, l'adozione, a norma dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, di misure correttive idonee alla rimozione delle irregolarità riscontrate e per il ripristino degli equilibri di bilancio, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito della pronuncia;
3. con Deliberazione n. 06 del 28.02.2023 il Consiglio Comunale ha stabilito di fare ricorso , per le motivazioni esposte alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

- allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;
- l'ente ha necessità di prevedere misure correttive di ripiano in tempi più lunghi dato che l'insolvenza giuridica finanziaria ed altre cause hanno impedito all'ente di dare validamente idonea copertura e soddisfazione a pretese creditorie per le quali la legge richiede solo civilisticamente i requisiti della liquidità ed esigibilità;
- l'ente ha necessità di ricorrere a procedure straordinarie, previste dal Tuel rispetto a quelle ordinarie già intraprese, risultati insufficienti, al fine di recuperare il disavanzo emerso dal rendiconto 2020;

DATO ATTO, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

RAPPORTO PASSIVITÀ/IMPEGNI DI CUI AL TITOLO I	DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

TENUTO CONTO CHE il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

VISTO CHE, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

VISTO l'articolo 243-ter del D.Lvo n. 267/2000 il quale dispone che:

- per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali";
- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1;
- i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

RILEVATO CHE in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad “adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio”:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23

dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

RILEVATO inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO CHE

- a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

- inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal Piano;

- che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale, tra il 2023 e il 2025, che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel Piano di riequilibrio e nella relazione allegata;

CONSIDERATO CHE la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario";

RILEVATO CHE la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella

RAPPORTO PASSIVITÀ/IMPEGNI DI CUI AL TITOLO I	DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO
--	---

	FINANZIARIO PLURIENNALE
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

RILEVATO CHE sulla base dei dati seguenti relativi all'ente, la durata massima del piano di riequilibrio è di 20 anni:

Impegni rendiconto 2022 (A)	8.322.535,51
Extradeficit da PRFP	9.817.331,69
Totale Massa Passiva (B)	9.817.331,69
% b/a	117,96 %

CONSIDERATO CHE il suddetto Piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Puglia e al Ministero dell'Interno- Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per la Finanza Locale;

PRESO ATTO CHE il Piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

ACCERTATO:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore ai sensi dell'art. 147 bis e 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/ 2000;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui all'allegato 1 che per il primo triennio risulta riportato pedissequamente nel bilancio di previsione 2023/2025 predisposto in funzione delle misure adottate e contenuto nel piano di riequilibrio, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale

della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021/2040 **(ALLEGATO 1)**;

3) **DI SUBORDINARE** il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa attivazione e previo avvio delle procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o di rateizzazione del debito;

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL

5) **DI RICHIEDERE** un'anticipazione del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi di quanto previsto dall'art. 243-ter del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nella misura che sarà determinata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale da adottare ed approvare, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300,00 per abitante, secondo le modalità ed i termini normativamente previsti in materia, anche ai sensi dell'art. 1 comma 960 della L. 30.12.2018 n. 145;

6) **DI DARE ATTO CHE** l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUE

7) **DI DARE ATTO CHE** le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

8) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;

9) **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

Il responsabile
f.to Salvatore Somma

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 23-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Somma Salvatore

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 23-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Somma Salvatore



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Taravella Michela

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to FICANO COSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Somma Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **24-05-2023** al **08-06-2023** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario generale

f.to Somma Salvatore

Campofelice di Roccella, lì

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 23-05-2023

[x] perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma1° L.R. 44/91)

Campofelice di Roccella, lì 23-05-2023

Il Segretario comunale

f.to Somma Salvatore

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, lì _____

Il Segretario comunale
Somma Salvatore
